COMUNE DI GAETA

PROVINCIA DI LATINA

CONTRATTO

OGGETTO: Appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di tutte le opere e forniture necessarie per - la Riqualificazione urbana di Via Marina di Serapo – Primo stralcio – CIG 5832301709.

Importo lavori: Importo complessivo di € 891.727,65, cosi suddiviso: quanto ad € 875.846,40 per lavori (di cui € 796.224,00 più IVA al 10% per € 79.622,40), quanto € 15.881,25 per spese di progettazione (di cui 12.516,75 più cassa € 500,67 ed IVA al 22% per € 2.863,83)

Ditta: Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, con sede legale a Roma (RM), Via Cameria, n. 10 – 00179 - P. I.V.A. 13307651003 – REA n. RM - 1437398 – ginodicesare@arubapec.it

Rep. n. 56/2015 del 09/12/2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di dicembre in Gaeta e nella Residenza Comunale ubicata in P.zza XIX Maggio, n. 10

AVANTI DI ME

Dr. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

Da una parte il Dr. Pasquale Fusco, Dirigente del Dipartimento – Cura, qualità del territorio e sostenibilità ambientale, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n° 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 5289 del 22/01/2015, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";

Dall'altra il Sig. Di Cesare Williams, nato a Roma (RM) il 20/08/1972, residente a Spigno Saturnia (LT), in Via Giacomo Leopardi, n. 12, DCSWLM72M20H501P, il quale, nella qualità di Legale appresentante e Amministratore Unico, giusta certificazione acquisita tramite il servizio INFOCAMERE per conto delle Camere di Commercio Italiane doc. n. T197508556 del 10/11/2015, in atti al prot. n. 64079 del 10/11/2015, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, con sede legale a Roma (RM), Via Cameria, n. 10 – 00179 - P. I.V.A. 13307651003.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

Che con Deliberazione G. C. n. 370 del 27/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al conferimento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di tutte le opere e forniture necessarie per la Riqualificazione urbana di Via Marina di Serapo - primo stralcio, per l'importo di € 920.000,00;
Che con Deliberazione della G. C. n. 99 del 26/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva integrato il finanziamento dell'opera sino ad € 1.120.000,00;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 125/II del 26/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere all'affidamento, tramite le modalità indicate con appalto integrato su progetto preliminare, tramite procedura aperta, selezionando la migliore offerta ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., approvando gli allegati atti della gara e lo schema del contratto;
Che gli atti di gara hanno avuto la dovuta pubblicità come per legge;
Che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto posto a base di gara è pari a giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
Che il tempo utile, per la redazione del progetto esecutivo, è pari a giorni 90 (novanta), naturali successivi e continui decorrenti dalla data di cui al punto 1.8 del capitolato

SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE
COMUNE DI GAETA

speciale di appalto;

Che sulla base delle risultanze di gara, riportate in appositi verbali, allegati alla Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 332/C.T.A. del 04/09/2015, è risultato primo nella graduatoria l'Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL con l'attribuzione del punteggio complessivo di 83,0342, avendo offerto il ribasso percentuali pari al 3,929 % per i lavori ed il 50% di ribasso per la progettazione, il prezzo complessivo di € 891.727,65, cosi suddiviso: quanto ad € 875.846,40 per lavori (di cui € 796.224,00 più IVA al 10% per € 79.622,40), e per spese di progettazione € 15.881,25 (di cui 12.516,75 più cassa € 500,67 ed IVA al 22% per € 2.863,83);

Che con Determinazione Dirigenziale n. 332/CTA del 04/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente l'appalto di che trattasi all'Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL con sede legale a Roma (RM), Via Cameria, n. 10 – 00179 - P. I.V.A. 13307651003;

Che la civica Amministrazione, ai sensi dall'articolo 169 del D.P.R. n. 207/2010, ha previsto che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi indicati dal bando e che dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorreranno i termini previsti dall'articolo 153, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per la consegna dei lavori;

Che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall' ultima di tali comunicazioni.

Che per l'appalto di lavori di cui trattasi si dà atto di quanto segue:

- che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva, DURC, procedura on-line, documento INPS_955625 del 15/09/2015, in atti al prot. n. 68334 del 26/11/2015, da cui risulta che l'Impresa risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti ed in corso di validità ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 1 del 12/01/2010;
- che l'Amministrazione ha presentato con nota prot. n. 32985 del 05/06/2015 richiesta Comunicazione Antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni fornite risultino positive;

- che sono stati acquisiti con prot. n. 65098 in data 13/11/2015 le Certificazioni del Casellario Giudiziale e prot. n. 35644 del 17/06/2015 la Certificazione dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, ciò sia per l'Amministratore Unico e la compagine societaria, che per la Società Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, e le stesse attestano che le informazioni di cui all'art. 21 e 39 del T. U. in relazione all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 risultano "nulle";
- che è stato acquisito in data 29/06/2015 tramite il Certificato delle misure di prevenzione dal Tribunale di Frosinone, Sez. Penale, ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per il Rappresentante Legale ed Amministratore della Società Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, e le informazioni fornite risultano negative;
- che è stato acquisito in data 02/09/2015 al prot. n. 46088 il Certificato n. 01439247 – Servizio Inserimento Lavoro Disabili - Roma, di ottemperanza alla Legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e le informazioni fornite confermano che la Società come sopra costituita ha ottemperato alle norme della suddetta legge;
- che è stato acquisito in data 09/06/2015 il Certificato n. 2659 del Tribunale Ordinario di Roma, Cancelleria Fallimentare, attestante la mancata soggezione della Società come sopra costituita alle procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero di non essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 46463 del 13/08/2015 la dichiarazione sostitutiva antimafia del Rappresentante Legale della Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL;
- che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 46463 del 13/08/2015 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative alla non esistenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale sia per il Rappresentante Legale che per la Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL;
- che la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva pari al 50% dell'importo contrattuale, sino alla

COMUNE DI GAETA * SEGRETERIA GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE

COMUNE DI GAETA

concorrenza di € 42.593,00, a mezzo di Polizza Fideiussoria n. 037640434 con scadenza alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio certificato di regolare esecuzione, rilasciata dalla Società HDI Assicurazior SPA – Agenzia di Roma n. 376/R67, in atti al prot. n. 70125 del 04/12/201: giusta certificazione di qualità ISO 9001:2008 n. SSG 8625 AQ 2019 rilasciat dalla Società di certificazione di ANCCP di Livorno (ACCREDIA), co scadenza il 13/03/2018;

- che la Società ha presentato polizza assicurativa RCT/CAR (responsabilità civile e per danni di esecuzione, e garanzia di manutenzione) n. 037640341, Società HDI Assicurazioni SPA – Agenzia di Roma n. 376/R67, massimale responsabilità civile € 500.000,00 in atti al prot. n. 70125 del 04/12/2015;
- che la Società ha presentato polizza assicurativa per la progettazione n. A115C28202, Società LLOYD'S – Agenzia di Milano, in atti al prot. n. 70125 del 04/12/2015;
- che la Società, ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 2.802,71, quali spese contrattuali giusto bonifico C. R. O. n. 87401030152031219157495200, effettuato in data 03/12/2015, dalla Banca Popolare del Frusinate, in atti al prot. n. 70125 del 04/12/2015;
- che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: IBAN: IT54N0306973981100000004768, Banca Intesa San Paolo Spa e IBAN: IT61W0529714801000010394609, Banca Popolare del Frusinate, e che le persone delegate ad operare su di esso sono il Sig. Di Cesare Williams, DCSWLM72M20H501P, la Sig.ra Coccoluto Maria Grazia, RCCCMGR47R41D843N;
- che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D. Lgs n. 163/2006;
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 12 aprite 2006 n. 163 e s.m.i;

TANTO PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il lavoro di cui trattasi, tra il Comune di Gaeta e la Società Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL come sopra costituita, si conviene e si stipula quanto appresso.

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto - progettazione definitiva ed esecutiva.

1. Il Comune di Gaeta affida in appalto all'Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, che accetta senza riserva alcuna, la progettazione definitiva presentata in sede di offerta, nonché la progettazione esecutiva (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza) ed esecuzione dei lavori di tutte le opere e forniture necessarie per la Riqualificazione urbana di Via Marina di Serapo - primo stralcio.
2. Il Comune di Gaeta prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita dall'Ing. Carlo Camilleri, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al numero 307, facente parte dello staff di progettazione dell'Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, come espressamente indicato in sede di offerta.
3. L'Impresa stessa assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza) e l'Impresa stessa all'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
4. L'appaltatore, attraverso l'attività del progettista si obbliga entro il termine essenziale di 20 (venti) giorni, naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del presente contratto o dall'ordinativo, a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo (incluso il Piano di Coordinamento della Sicurezza), relativo ai lavori di cui si tratta, il quale, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla presentazione del progetto, provvederà all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Il progetto esecutivo verrà, verificato, validato ed approvato dal Comune di Gaeta entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni. Da tale data decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune.

COMUNE DI GAETA * SEGRETERIA GENERALE * SEGRETARIO GENERALE Dott. LUIGI PILONE

5. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno applicate le penali previste dall'articolo 6 del presente Contratto, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte del Comune per ritardi superiori ai 60 (sessanta) giorni.

6. L'Impresa tramite il progettista indicato, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 169 del D.P.R. n. 207/2010 nonché quanto offerto in sede di gara, dovrà realizzare i progetto esecutivo (nonché il Piano di Coordinamento della Sicurezza) nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo e delle indicazioni/prescrizioni contenute nelle autorizzazione ex art. 21 e art. 146 del D. Lgs. n. 42/04, nella quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Impresa dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Impresa stessa esclusivamente dal contratto e dal Capitolato. Qualora il progetto esecutivo redatto dal progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Comune di Gaeta avvierà la procedura prevista per la risoluzione per grave inadempimento dell' appaltatore ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei Contratti, con conseguente incameramento della cauzione prestata. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Gaeta recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanta previsto dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori, oltre al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara, con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo al Comune di Gaeta.

7. L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nel cronoprogramma presentato e a quelle contenute nell'offerta tecnica relativamente ai criteri indicati nei documenti presenti nella stessa, costituenti parte integrante dell'atto pur se non materialmente allegati e di seguito elencati:

- Elaborato 1 – relazione generale,
- Elaborato 1a – relazione generale (disciplinare di gara punto 3 lett. d),
- Elaborato 1sic – piano sicurezza e coordinamento,
- Elaborato 2 - relazione geologica,

- Elaborato 3 - relazione vegetazionale,
- Elaborato 4 – relazione impianti tecnologici,
- Elaborato 5 - planimetria rilievo 1,
- Elaborato 6 - planimetria rilievo 2,
- Elaborato 7 - planimetria rilievo 3,
- Elaborato 8 – sezioni trasversali,
- Elaborato 9 - profili longitudinali,
- Elaborato 10 – inquadramento territoriale,
- Elaborato 11 - planimetrie d'insieme,
- Elaborato 12 - planimetrie stato di fatto/progetto,
- Elaborato 13 – sezione strato di fatto – progetto,
- Elaborato 14 – planimetria di progetto,
- Elaborato 15 – sezione di progetto,
- Elaborato 16 – sezione di progetto,
- Elaborato 17b – dettaglio portale,
- Elaborato 17c– dettaglio fioriera,
- Elaborato 17d – dettaglio fontana,
- Elaborato 18 – planimetria di cantiere,
- Elaborato 19 – impianti tecnologici,
- Elaborato C – Computo metrico,
- Elaborato T - Cronoprogramma.

Articolo 2. Capitolato d' appalto.

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 e dal Capitolato d'appalto unito alla Determinazione n. 125/II 26.06.2014, nonché alle condizioni delle

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall' articolo 4 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. Importo complessivo di € 891.727,65, cosi suddiviso: quanto ad € 875.846,40 per lavori (di cui € 796.224,00 più IVA al 10% per € 79.622,40), quanto € 15.881,25 per spese di progettazione (di cui 12.516,75 più cassa € 500,67 ed IVA al 22% per € 2.863,83), ed è fatta salva la liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, del D. Lgs. n. 163/2006 e come indicato nel bando di gara, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, ed in funzione della durata dei lavori che è individuata in 120 giorni.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo.

2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) dell'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal Capitolato e se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati come per legge.

3. Qualora la variante derivi da atti o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sempre che la stessa non ecceda il limite di cui all'articolo

132, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante. Il Comune in tali casi procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato allegato al progetto definitivo.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'art. 153 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
2. Il Comune ha costituito, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 207/2010, l'Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali tra le quali l'Ispettore di cantiere, una assidua presenza nell' ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto, da parte del Direttore di cantiere, delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa. L'esito dell'accertamento verrà riferito al Direttore dei lavori. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà la presenza in cantiere del personale autorizzato il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori ed ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali imprese

2. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione Appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione, trovano all'uopo applicazione gli articoli 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa Gino Di Cesare Costruzioni e Manutenzioni SRL, come sopra costituita, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale, quelli imposti per legge, per Regolamento o in forza del Capitolato Generale. In particolare l'Impresa deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante potrà coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti the riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività ed i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

4. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Regolamento.

5. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

6. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall' imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

8. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 26 del presente contratto.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori è a corpo ed è effettuata come previsto dal Capitolato o in assenza di indicazioni come per legge.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del Codice Civile. Qualora, per cause non imputabili all'Impresa, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L' anticipazione è dovuta secondo le disposizioni normative vigenti, esclusivamente dopo la approvazione del progetto esecutivo.
2. Il pagamento all'Impresa della prima rata di acconto del corrispettivo, relativo alla redazione del progetto esecutivo, è effettuato entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, cosi come stabilito all'art. 169, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; i successivi pagamenti in acconto, relativi alla esecuzione dei lavori, verranno effettuati in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, con le modalità di cui al bando di gara o disciplinare, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, del D.P.R. n. 207/2010. I pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di legge.
3. Ai sensi dell' articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D. U. R. C.) relativo al cantiere interessato dai lavori. La mancata acquisizione, come pure l'irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010.
4. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n.

SEGRETERIA GENERALE * COMUNE DI GABETA *
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE
COMUNE DI GABETA

136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.

6. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

7. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori e pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.

8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del Codice Civile, ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate. Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 10.000,00 la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D. M. E. F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Nel caso si accerti la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di € 10.000,00, l' Amministrazione procederà come per legge.

9. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento è B94E14000057004 e il C.I.G. attribuito alla gara è 5832301709.

10. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca Popolare del Frusinate – Filiale di Frosinone — di Codice IBAN IT61W0529714801000010394609 dedicato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Le persone titolari ad operare sul predetto conto bancario sono il Sig. Di Cesare Williams, c. f. DCSWLM72M20H501P, e Coccoluto Maria Grazia C.F. CCCMGR47R41D843N.

11. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti

dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

12. L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall' applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

13. L'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizion tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avviene con l'emission del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall ultimazione lavori.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di Banche o della Società Posta Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

2. Il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione alto stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità

dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 135 del D. Lgs. n. 163/2006, ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla L. n. 183/2011 e D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i., oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del D. Lgs n.163/2006 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

a) qualora il progetto esecutivo redatto dall' Impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione;

b) nel caso di ritardo nella consegna del progetto, pregiudizievole, del rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stessi;

c) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;

f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

g) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile;

h) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

i)subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

j) non rispondenza dei Beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. L. n. 81/2008;

m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica Amministrazione;

n) mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;

o) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del Direttore di cantiere, al Direttore dei lavori, o al Coordinatore della sicurezza in fase operativa;

p) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;

o) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, (ANAC) dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del D. Lgs. n. 163/2006 il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del 2° comma del medesimo articolo.

Articolo 15 bis. Clausola risolutiva espressa.

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 10%, (dieci per cento) di quello contrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sentito l'appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente – Tribunale di Cassino, con espressa esclusione dell'arbitrato.

COMUNE DI GAETA * SEGRETERIA GENERALE *
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

2 L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del D. Lgs. n. 163 e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

3. L'Impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

4. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

5. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. II Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento da parte dello stesso delle obbligazioni di cui sopra.

6. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Gaeta effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti alto scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia

1. Il Comune di Gaeta ha presentato richiesta della comunicazione prefettizia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s. m. i. nei confronti dell'appaltatore. In caso di variazioni societarie si procederà a nuova richiesta.

2. Il Comune di Gaeta effettuerà le valutazioni discrezionali previste dalla legge nei confronti delle ditte per le quali vengono fornite informazioni atipiche ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Il Comune di Gaeta valuterà le informazioni supplementari atipiche ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria.

3. L'appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L'appaltatore è consapevole che la Stazione Appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.

4. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 118, 110 comma, ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 163/2006, corredate da autocertificazione, prima dell'effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore. I1 Comune di Gaeta si impegna a trasmettere tempestivamente al Prefetto tali comunicazioni. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all' autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori depositerà presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 81/2008;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che si rendano necessarie in conseguenza della redazione del progetto esecutivo, con l'intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano di sicurezza nel suo complesso forma parte integrante del presente contratto d' appalto, anche se non materialmente allegato, mentre le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza saranno espressamente recepiti con apposito atto aggiuntivo.

3. L'impresa dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio Direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell' art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 20. Subappalto.

1. II contratto non può essere ceduto, a pena di nullità salva autorizzazione del Comune di Gaeta e nel rispetto dell'articolo 118 del D. Lgs. n.163/2006, i lavori che 1'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e del Regolamento.

2. Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto

COMUNE DI GAETA SEGRETERIA GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE

d'appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali i subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

b) Attestazione S. O. A. riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00, comprova dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010.

c) autocertificazione resa ai sensi di legge attestante il possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

3. Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a € 100.000, perché la Stazione Appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

4. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell' autorizzazione da parte del Comune di Gaeta ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

5. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento il

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE
COMUNE DI GAETA

Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 113 comma 1° del D Lgs. n. 163/2006. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltator e cottimisti.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
2. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L' Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di Gaeta da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del DPR 207/2010, l'Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 500.000,00. Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2 lettere c), e), articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto. In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente

negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006.

3. l'Impresa ha presentato la polizza assicurativa responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione art. 90, comma 5, e art 111, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, e art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, n. A115C28202, rilasciata Società LLOYD'S – Agenzia di Milano, in atti al protocollo n. 70125 del 04/12/2015.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati alto stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Gaeta, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprite 2000, n. 145 per quanto ancora vigente;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'offerta di gara;
- il progetto esecutivo redatto dall'Impresa e approvato dall' Amministrazione corredato da tutti i documenti richiesti;
- gli elaborati grafici progettuali;
- i piani di sicurezza previsti dall' articolo 19 del presente contratto;
- il cronoprogramma presentato in sede di gara dall'Impresa.

COMUNE DI GAETA SEGRETERIA GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di OO.PP., alle altre disposizioni di legge in vigore in materia ed al Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. n. 207/2010 e il D.M. n. 145/2000 per quanto vigenti.
3. Ai fini della prevenzione dalle interferenze illecite ed oneri a carico della

Stazione Appaltante, così come disposto dall'Art. 32 della Legge n. 90/2014, si rinvia a quanto stabilito dal protocollo di intesa siglato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014, ex allegato "C", commi 1° e 2°, che disciplinano i casi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

4. Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità di quanto disposto dal comma 8, art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136;

5. Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'ANAC (ex Avcp).

Articolo 25 Elezione del domicilio.

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Gaeta presso la Residenza Comunale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza dell'Amministrazione, saranno fatte a mezzo Messo Comunale, ovvero mediante lettera raccomandata alla Società come sopra costituita.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LUIGI PILONE

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86, n° 131 e s.m.i. (€ 200,00).

2. Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art.112 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 8 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145/2000 e s.m.i., tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. All'uopo l'Impresa ha effettuato bonifico in data 03/12/2015, alla Banca Monte dei Paschi di Siena, tesoreria del Comune di Gaeta, in atti al prot. n.70125 del 04/12/2015.

3. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante

Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. vo n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs. n. 110/2010.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa 28 (ventotto) pagine intere fin qui escluse le firme.

IL DIRIGENTE
(Dr. FUSCO PASQUALE)
(firma autografa)

SOCIETÀ GINO DI CESARE COSTRUZIONI E MANUTENZIONI SRL
(Rappresentante Legale)
(firma autografa)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. LUIGI PILONE)
(firma autografa e digitale)

E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. vo n. 82/2005.